

COMUNE DI BOVEGNO

TITOLO 01 - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO 01 - PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - DEFINIZIONE.

01. IL COMUNE DI BOVEGNO ENTE TERRITORIALE AUTONOMO LOCALE CHE OPERA, NELL'AMBITO DELL'UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA, SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE GENERALE E DALLO STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02 - GONFALONE E STEMMA DEL COMUNE.

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO ADOTTATI E POSSONO ESSERE MODIFICATI CON LE MEDESIME MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA DELLO STATUTO.

02. L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' LA LORO CONCESSIONE IN USO AD ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, E LE RELATIVE MODALITA', SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 03 - FINALITA' E FUNZIONI.

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', CURANDONE GLI INTERESSI E PROMUOVENDO LO SVILUPPO DEI CONSOCIATI, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DEGLI OBIETTIVI DELLA REPUBBLICA, NEL RISPETTO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA COSTITUZIONE.

02. ESSO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' AVVALENDOSI DEL METODO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE SIA SETTORIALE CHE DEI VARI AMBITI IN CUI SI ARTICOLA LA VITA SOCIALE, CONCORRENDO PER QUANTO DI COMPETENZA ALLA DETERMINAZIONE DEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

03. L'ATTIVITA' PREORDINATA ALLE FINALITA' ED ALLE FUNZIONI DEL COMUNE FONDATA SUI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, SOLIDARIETA', IMPARZIALITA', BUONA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA.

04. IL COMUNE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, ALLE SCELTE ED ALLA GESTIONE POLITICA CHE INTERESSANO LA COMUNITA'.

CAPO 02 - PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 04 - TUTELA DELLA SALUTE.

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE CON LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE PIU' DEBOLI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE.

ART. 05 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO.

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DELL'ECOSISTEMA, PER PREVENIRE ED ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO.

02. TUTELA, VALORIZZA E, OVE POSSIBILE, INCREMENTA IL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE; PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTT. 63 COMMA 02, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALL'ECONOMICITA' DI GESTIONE DISCIPLINANDO I CASI DI CONCORSO ALLE SOLE SPESE OVVERO I CASI ECCEZIONALI DI ACCESSO GRATUITO PER PARTICOLARI FINALITA' PERSEGUITE DAGLI ORGANIZZATORI.

ART. 07 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DELLA MOBILITA'.

02. PROPONE E REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DELL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE, SE DELIBERATI.

04. OPERA AFFINCHE' LE ATTIVITA' DEI CITTADINI NON CONTRASTINO CON I PROPRI OBIETTIVI MA CONCORRANO AL LORO CONSEGUIMENTO.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA ATTIVARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08 - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE.

02. PROMUOVE L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI AFFINCHE' TUTTI I CITTADINI SIANO IN GRADO

DI LEGGERE ED INTERPRETARE LE DECISIONI COMUNALI.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA ED ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA, PRIVILEGIANDO E PROMUOVENDO LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE, ANCHE PER QUEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIALI LA CUI EFFICACIA ED EFFICIENZA SIANO MAGGIORMENTE ASSICURATE CON LE INTENSE INTERCOMUNALI.

ART. 09 - SERVIZI PUBBLICI.

IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE RITENGA NON POSSANO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE PUO' DISPORRE:

- A) - LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- B) - LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- C) - LA CONCESSIONE A TERZI;
- D) - APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02 - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10 - IL CONSIGLIERE COMUNALE.

CIASCUN CONSIGLIERE E' IL RAPPRESENTANTE DELLA VOLONTA' POPOLARE E RAPPRESENTA ALTRESI' L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI D'INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

ART. 11 - CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

01. LA CARICA DI CONSIGLIERE CESSA PER MORTE, DECADENZA, DIMISSIONI, O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AL LAVORO DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. LA PROPOSTA DI DECADENZA FATTA D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE ED NOTIFICATA ALL'INTERESSATO A CURA DEL SINDACO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA CONSTATAZIONE D'UFFICIO O DAL DEPOSITO DELL'ISTANZA.

05. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORSO IL

TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA.

ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, SECONDO I PRINCIPI DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA ACCESSIBILITA'.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 13 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE, INDIRIZZATE AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE, SENZA NECESSITA' DI ALCUNA VOTAZIONE.
02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA LORO PRESENTAZIONE DI CUI AL COMMA 01.
03. QUALUNQUE CONDIZIONE O MODALITA' CUI SIANO SUBORDINATE LE DIMISSIONI PRESENTATE SI HA PER NON SCRITTA ED INESISTENTE.

ART. 14 - CONSIGLIERE ANZIANO.

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI (VOTI DI LISTA PIU' VOTI DI PREFERENZA).
02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' CONSIGLIERE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ESSI.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO.

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.
02. I CAPIGRUPPO SONO DA IDENTIFICARSI NEI CONSIGLIERI INDICATI IN FORMA ESPRESSA E SOTTOSCRITTA DAI RAPPRESENTANTI DELLO STESSO GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA O, IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE, NEI CONSIGLIERI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA E CHE NON FACCIANO PARTE DEL GIUNTA COMUNALE.
03. DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE SULLA BASE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ELETTI, NON POSSONO ESSERE COSTITUITI GRUPPI CON UN NUMERO DI COMPONENTI INFERIORI AD UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUITO DA QUINDICI MEMBRI LA CUI ELEZIONE, DURATA IN CARICA E POSIZIONE GIURIDICA, REGOLATA DALLA

LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) - RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE;

B) - DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO;

C) - CONTROLLA LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE SCELTE E DEGLI INTERESSI POLITICI E DI GESTIONE;

D) - VERIFICA LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI ADOTTATI PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI;

E) - SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 17 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTA, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SECONDO LE NORME VIGENTI.

03. LA SEDUTA PUBBLICA E LA VOTAZIONE PALESE; POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA, LIMITATAMENTE ALLA PARTE RELATIVA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ANCHE I CONSIGLIERI COMUNALI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE, ANCHE QUALORA LA LORO ELEZIONE NON SIA CONVALIDATA.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI AL COMMA 03 LETTERA B).

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 31 LUGLIO E DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) - PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) - SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI ASSUNTA L'INIZIATIVA O PERVENUTA LA RICHIESTA; TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBIA LUOGO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE; IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALTRESI' PER INIZIATIVA DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA A PROVVEDERE.

ART. 19 - ORDINE DEL GIORNO.

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO PUO' INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO GIA' FORMULATO DAI PROPONENTI NELL'IPOTESI DI CUI ALLA LETTERA

B) DEL COMMA 03 DELL'ARTICOLO 18; IN TAL CASO GLI ARGOMENTI INTEGRATI DAL SINDACO NON POSSONO PRECEDERE QUELLI FORMULATI DAI PROPONENTI.

ART. 20 - REGOLAMENTO CONSIGLIARE.

01. IL REGOLAMENTO CONSIGLIARE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DISCIPLINA: LA PROCEDURA DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO; LE MODALITA' ED I TERMINI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIA IN SESSIONE ORDINARIA CHE STRAORDINARIA; LA FORMULAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE; LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE; I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI; I CASI DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE SEGRETE O DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO; IL NUMERO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI.

02. PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO RICHIESTA LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'APPROVAZIONE.

ART. 21 - CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, RECANTE L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) - ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) - ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) - ALMENO VENTiquattro ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE CIRCA IL COMPUTO DEI TERMINI.

ART. 22 - NUMERO LEGALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE NON NE SIA RICHIESTA UNA SPECIALE.

02. LA SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI IN ALTRO GIORNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO 21 E NON

INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; DETTE PROPOSTE SONO CONSIDERATE DI PRIMA CONVOCAZIONE.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, NE' AL COMPUTO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) - I CONSIGLIERI COMUNALI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
- B) - COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 23 - IMMEDIATA ESECUTIVITA', BILANCIO DI PREVISIONE.

01. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DELIBERATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 24 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI DI NORMA SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI CONSIGLIARI SI RIUNISCONO, MOTIVATAMENTE, IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 25 - DELLE VOTAZIONI - VERBALIZZAZIONE.

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO DI NORMA CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

03. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CON CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI, MEDIANTE VOTAZIONE PALESE E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI ESPRESSI, A SVOLGERE LA FUNZIONE DI SEGRETARIO, UNICAMENTE PER ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO O QUANDO L'ARGOMENTO RIGUARDI IL SEGRETARIO COMUNALE, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA NON DI SPECIFICARNE I MOTIVI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

ART. 26 - LE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI E DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA LORO COMPOSIZIONE ED IL LORO NUMERO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE DEI GRUPPI

PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' LA LORO COMPETENZA, LE PROCEDURE, I LIMITI, I POTERI E L'AUTONOMIA FINANZIARIA PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

03. ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI CONSULTIVI SULLE MATERIE DI COMPETENZA CONSIGLIARE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI D'INCHIESTA SU ARGOMENTI D'INTERESSE PUBBLICO E, COMUNQUE, STRETTAMENTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE; CON LA DELIBERA COSTITUTIVA, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL CONSIGLIO COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA ANCHE I POTERI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA COMMISSIONE DI CUI FANNO PARTE, SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA; PER LA PROPOSTA DI DECADENZA, LA PROCEDIBILITA' LE MODALITA' ED I TERMINI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PER LA DECADENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE: I MEMBRI DECADUTI NON SONO RIELEGGIBILI, NELLA STESSA COMMISSIONE, PER I SUCCESSIVI DODICI MESI.

ART. 27 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA IN MATERIA DI ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI DELL'ENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DISPONE DEI SEGUENTI ARGOMENTI:

A) - GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI; I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) - I PROGRAMMI; LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATI CHE; I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE; I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI; I CONTI CONSUNTIVI; I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI E LE LORO VARIAZIONI ED I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) - LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) - LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA; LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONI DI FORME ASSOCIATIVE;

E) - L'ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE ED I COMPITI E LE NORME SUL LORO FUNZIONAMENTO;

F) - L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI; LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI; LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI; LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI; L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) - L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI; LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) - GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) - LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) - LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) - GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI COMUNALI;

N) - LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO COMUNALE E DELLA PROVINCIA, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI; TALI NOMINE E DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE FATTE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

O) - NELLE ALTRE MATERIE ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE.

03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONSIGLIARE NON E' AMMESSA LA DELEGA AD ALCUN ALTRO ORGANO ISTITUZIONALE.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 28 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI E SORELLE, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 29 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

01. LE ADUNANZE PER L' ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PRECEDUTA:

A) - DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATI CHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RECANTE L' INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELL' ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL' ELEZIONE; ESSE VENGONO POSTE IN DISCUSSIONE SECONDO L' ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE; OGNI CONSIGLIERE COMUNALE PUO' SOTTOSCRIVERE UNA SOLA PROPOSTA TRA QUELLE IN DISCUSSIONE;

B) - DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L' ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN

DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, LA PRIMA DELLE QUALI DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O DALLA DATA IN CUI SI VERIFICATA LA VACANZA.

06. QUALORA IN NESSUNA DELLE SUDETTE SEDUTE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, PREVISTO PER LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30 - DURATA IN CARICA DEL SINDACO.

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, ANCHE IN CASO DI PERDITA DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE O DI DIMISSIONI.

ART. 31 - CESSAZIONE DALLA CARICA O DIMISSIONI DA ASSESSORE.

01. IN CASO DI CESSAZIONE MORTIS CAUSA DELLA CARICA DI ASSESSORE, O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

02. IN CASSO DI CESSAZIONE MORTIS CAUSA, O DI DIMISSIONI, O DI REVOCA, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE O, SE GLI ASSESSORI DA SURROGARE SONO PIU' DI UNO (SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 34, COMMA 01 , PIU' NOMINATIVI CHE DOVRANNO ESSERE VOTATI CONGIUNTAMENTE.

03. LA SURROGAZIONE O SOSTITUZIONE DOVRA' AVVENIRE, A SCRUTINIO PALESE, NEI SEGUENTI TEMPI E MODI:

A) - NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, DA TENERSI NELLA STESSA SEDUTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) - NELLE VOTAZIONI SUCCESSIVE, DA TENERSI NELLA STESSA SEDUTA, CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, LA VOTAZIONE AVVIENE A MAGGIORANZA SEMPLICE.

ART. 32 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE DISPONE LA SFIDUCIA.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI SOLO DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE DI SFIDUCIA VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE; ESSA VIENE NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 33 REVOCA DEGLI ASSESSORI.

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO DECORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. L'ASSESSORE REVOCATO SURROGATO CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 31.

04. PER LA VALIDITA' DELLA SURROGA NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA; LA VOTAZIONE AVVIENE PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA SEMPLICE.

ART. 34 - DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E NON SONO REVOCABILI; DALLA DATA DEL PROTOCOLLO

DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, PREVISTO PER LO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE NEL CORSO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO; IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO I SUCCESSIVI DIECI GIORNI, TRASCORSI I QUALI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA; PER QUANTO NON PREVISTO TROVA APPLICAZIONE L'ARTICOLO 29.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

ART. 35 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) - ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) - ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) - NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA PROPOSTA DI DECADENZA FATTA D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE ED NOTIFICATA ALL'INTERESSATO A CURA DEL SINDACO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA CONSTATAZIONE D'UFFICIO O DAL DEPOSITO DELL'ISTANZA.

04. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 07 DELLA LEGGE COMUNALE 23 APRILE 1981 N. 154, LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 31, COMMI 02 E 03.

06. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 30, COMMA 02.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER SETTORI OMOGENEI; ESSI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE AGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE AGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA SEDUTA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. CON LE STESSE MODALITA', E SEMPRE SU PROPOSTA DEL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 02. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO SU PROPOSTA DEL SINDACO ED, IN TAL MODO, REVOCATE.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI COME SOPRA CONFERITE E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. AGLI ASSESSORI SPETTANO I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 37 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE PROPRIE ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

COMUNALE E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

05. PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO ATTUALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DA INVIARE AD OGNI CONSIGLIERE COMUNALE

DIECI GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA CONSIGLIARE AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEI SUDDETTI DOCUMENTI, ALTRIMENTI QUESTI NON POSSONO ESSERE POSTI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI.

07. APPROVA I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, QUANDO TALI PROGETTI SIANO CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI, PREVISTE DAI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE O DA PIANI GENERALI DI INVESTIMENTO GLI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' PRECEDUTI DALLA APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DA PARTE DEL CONSIGLIO STESSO; APPROVA ALTRESI' PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E DELLE LINEE-OBBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI.

08. FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSUNTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI COMPETE ACCERTARE LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.

09. NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE E LE COMMISSIONI CONSULTIVE NON CONSIGLIARI.

10. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE, E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, DELIBERA INOLTRE L'AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DI INCARICHI DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTI A TERMINE, OVVERO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', DI CUI ALL'ARTICOLO 61.

11. DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, SEMPRE CHE NON SI TRATTI DI BENI IMMOBILI.

12. AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, DI QUALSIASI ORDINE E GRADO, COME ATTORE O CONVENUTO, ED APPROVA LE TRANSAZIONI.

13. FERMA RESTANDO LA COMPETENZA RESIDUALE DI CUI AL SECONDO COMMA, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) - SOMMINISTRAZIONI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

B) - ACQUISTI, ALIENAZIONI E PERMUTE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI; CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 65;

C) - LOCAZIONI DI IMMOBILI;

D) - APPALTI, CONTRATTI E LIQUIDAZIONI, RELATIVI AD INTERVENTI CONSERVATIVI DEI BENI COMUNALI A TITOLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RICOMPRESI FRA LE SPESE A CARATTERE CORRENTE;

E) - INCARICHI PROFESSIONALI, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISIZIONE DI AREE E LIQUIDAZIONI, PREVISTI IN PROGETTI, OPERE O CONCESSIONI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER I QUALI LO STESSO ABBAIA DELIBERATO I PIANI PROGRAMMATICI ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI.

F) - DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ED APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CONCERNENTI SPESE E SERVIZI;

G) - APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI IN CONFORMITA' AGLI STESSI, CON LE RELATIVE CONVENZIONI, QUALORA NON COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA A CARICO DEL COMUNE;

H) - PRELEVAMENTI SUI CAPITOLI DI BILANCIO GIA' PREVISTI AL L'UOPO DAL CONSIGLIO COMUNALE COME FONDO DI RISERVA ORDINARIO O DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE, FATTI UTILIZZANDO GLI AVANZI DEI CAPITOLI E CHE NON ASSUMANO RILEVANZA TALE DA MUTARE SOSTANZIALMENTE GLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE; ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA, DISPONENDO DELLE SOMME PRELEVATE.

I) - APPROVAZIONE DI PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE PURCHE' CON ESSE NON SI VENGA A VARIARE IL PROGRAMMA COMPLESSIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO E CHE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA SIA CONTENUTO NEI LIMITI DELL'IMPORTO FINANZIATO ORIGINARIAMENTE.

ART. 38 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA MEDESIMA.

05. IL SINDACO PUO' INVITARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, SENZA FORMALITA' E SENZA DIRITTO DI VOTO, I RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL REVISORE DEI CONTI, IL DIFENSORE CIVICO ED I CONSIGLIERI COMUNALI, IN RELAZIONE AD ARGOMENTI CHE RILEVINO LE LORO COMPETENZE.

06. LE DELIBERAZIONI, IN CASO D'URGENZA, POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI IN CARICA.

ART. 39 - IL SINDACO E LE SUE FUNZIONI.

01. IL SINDACO IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI DIRETTAMENTE ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA STESSA.

05. QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IL SINDACO PUO' ASSUMERE SUBITO TALE VESTE, QUALORA

LA DELIBERA DI ELEZIONE SIA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

06. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PRIMA DI ASSUMERE TALE FUNZIONE, DEVE

PRESTARE GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO.

ART. 40 - COMPETENZE DEL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE.

01. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE:

- A) - SURROGA, SENTITI I CAPIGRUPPO, IL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI INADEMPIENZA NELLE NOMINE CHE COMPETONO ALLO STESSO COMUNICANDO TALE ATTO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA;
- B) - HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- C) - ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; PUO' INOLTRE CONCORDARE CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE INTERESSANTI L'ENTE, CHE ESSI INTENDONO RILASCIARE;
- D) - PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI;
- E) - PRESIEDE LE GARE PER ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI E APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- F) - IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- G) - PROMUOVE, CONCLUDE E SOTTOSCRIVE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA E LE CONFERENZE DI SERVIZI CON ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI;
- H) - RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, LE LICENZE D'USO DEGLI EDIFICI ED I NULLA-OSTA PER L'INIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;
- I) - EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ESPROPRI, ECC. CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- L) - ADOTTA PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI AD ALTRI ORGANI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO;
- M) - PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO; PUO' PROMUOVERE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE; IL TUTTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- N) - DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
- O) - RILASCIAM ATTESTAZIONI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- P) - SOTTOSCRIVE I CONTRATTI, LE CONVENZIONI, GLI ATTI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, NONCHE' LE TRANSAZIONI;
- Q) - FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE LA COMUNICAZIONE SCRITTA DELLE DIMISSIONI AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

- A) - ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI

INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI E PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DELL'ENTE;

B) - PROMUOVE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

C) - DISPONE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' DI CUI L'ENTE PARTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

D) - COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI;

E) - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;

F) - SOVRAINTENDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI, ANCHE CON L'EMISSIONE DI ORDINANZE L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI;

03. IL SINDACO ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:

A) - IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGA COME PREVISTO DAGLI ARTICOLI 97 DELLA COSTITUZIONE E 38 COMMA 06 DELLA LEGGE 08.06.1990, N.

142;

B) - RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;

C) - ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSIGLIARI E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI DA LUI PRESIEDUTI.

ART. 41 - ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE;

02. IL SINDACO EMANA LE ORDINANZE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI PER I CITTADINI.

TITOLO 03 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

CAPO 01 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

02. I CITTADINI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE DEI PREDETTI SERVIZI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI FINANZIARI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43 - CONSULTAZIONI.

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI ED I SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE

E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE NECESSARIA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 44 - DIRITTO DI PETIZIONE E DI INTERROGAZIONE.

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' RELATIVE ALLE MATERIE IN CUI ABBIANO INTERESSE ED HANNO DIRITTO ALLA RISPOSTA SCRITTA.

03. IL REGOLAMENTO CONSIGLIARE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO ED I CASI DI INAMMISSIBILITA' DEL DIRITTO DI PETIZIONE E DI INTERROGAZIONE.

ART. 45 - DIRITTO DI INIZIATIVA.

01. L'INIZIATIVA POPOLARE, PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEV'ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN NUMERO DI ELETTORI PARI AD ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI LA PROPOSTA VIENE PRESENTATA.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) - REVISIONE DELLO STATUTO;

B) - TRIBUTI E BILANCI;

C) - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) - DESIGNAZIONI E NOMINE;

E) - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE IN FORZA DI LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA.

ART. 46 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA.

01. LA COMMISSIONE CONSIGLIARE, APPOSITAMENTE COSTITUITA, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DA QUELLO IN CUI STATA INVESTITA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. QUALORA PER QUALSIASI MOTIVO LA COMMISSIONE NON VENGA COSTITUITA, OVVERO NON PRESENTI LA RELAZIONE ENTRO I TERMINI DEL PRIMO COMMA, OVVERO LA QUESTIONE NON SIA ESAMINATA DAL CONSIGLIO ENTRO I TERMINI DEL SECONDO COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE CHE LA PROPOSTA VENGA ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47 - REFERENDUM CONSULTIVO.

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SULLE QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, CON L'ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 03.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) - NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) - QUALORA SIA RICHiesto DA PARTE DI UN NUMERO DI ELETTORI PARI AL VENTI PERCENTO DEGLI STESSI, RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA MEDESIMA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM DICHIARATO VALIDO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, PROCLAMAZIONE DA EFFETTUARSI DAL PRESIDENTE DEL PRIMO SEGGIO ELETTORALE, PRESSO IL QUALE DOVRANNO PERVENIRE I RISULTATI DEI VOTI ESPRESSI NEGLI ALTRI SEGGI, LA GIUNTA COMUNALE TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO CONFORME AL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

06. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A CONSULTAZIONE REFERENDARIA QUESTIONI GIA' OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO GIA' EFFETTUATO NEI TRE ANNI PRECEDENTI.

CAPO 02 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 48 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO DESTINATO A PRODURRE EFFETTI, A QUELLI CHE PER LEGGE POSSONO INTERVENIRE, AI RICHIEDENTI IN CASO DI PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE ED AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, AI QUALI POSSA DERIVARE QUALCHE PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

02. LA COMUNICAZIONE DEVE INDICARE:

A) - L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) - L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) - LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E

PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI;

D) - L'ITER AL QUALE IL PROVVEDIMENTO SUBORDINATO E, ANCHE SOMMARIAMENTE, I TEMPI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

ART. 49 - PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO.

01. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

02. I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 48 E GLI INTERVENUTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 50 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI SUSCETTIBILI DI INCIDERE SUGLI INTERESSI LEGITTIMI O SUI DIRITTI SOGGETTIVI, DEBONO ESSERE CONCLUSI IN FORMA ESPRESSA.

02. GLI STESSI PROVVEDIMENTI, CON L'ECCEZIONE DI QUELLI NORMATIVI O A CONTENUTO GENERALE, DEBONO ESSERE MOTIVATI INDICANDO I PRESUPPOSTI DI FATTO, LE RAGIONI GIURIDICHE, I PARERI INTERVENUTI, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

03. OGNI PROVVEDIMENTO NOTIFICATO AL DESTINATARIO DEVE INDICARE I TERMINI E L'AUTORITA' CUI POSSIBILE RICORRERE.

CAPO 03 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 51 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI OD AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO DI RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE.

02. NEGLI UFFICI COMUNALI DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE, DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI, L'ELENCO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CON LE RELATIVE MANSIONI, LE TARIFFE DEI SERVIZI, TASSE, CONTRIBUTI, UTENZE, DI COMPETENZA COMUNALE; IL TUTTO ANCHE IN FORMA INFORMATIZZATA PURCHE' FACILMENTE ACCESSIBILE.

ART. 52 - DIRITTO DI ACCESSO.

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA GLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; PER GLI ATTI NON RISERVATI IL RILASCIO FATTO DIRETTAMENTE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SENZA NECESSITA' DI ISTANZE NE' DI AUTORIZZAZIONI, CON LA SOLA ANNOTAZIONE DEL RILASCIO O DICHIARAZIONE DI RICEVUTA.

CAPO 04 - STRUTTURE ED ISTITUTI COMPLEMENTARI

ART. 53 - STRUTTURE SUB-COMUNALI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA', E DISPORRE LA PARTECIPAZIONE AD ESSI, DISCIPLINANDONE I COMPITI, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, IVI COMPRESO GLI ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE, I MEZZI FINANZIARI, I LIMITI DI INDIRIZZO, AUTONOMIA E CONTROLLO E LA DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 54 - LE COMMISSIONI CONSULTIVE.

01. FUORI DAI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, E FERME RESTANDO LE COMMISSIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE, PER MATERIE OMOGENEE, PER UN APPORTO COLLABORATIVO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

02. LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DI TALI COMMISSIONI SONO STABILITE CON REGOLAMENTO, CHE DOVRA' BASARSI SUI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE;
- B) - GARANZIA DI RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE;
- C) - GRATUITA' DELLA FUNZIONE E FORMALITA' DELLE ATTIVITA' SVOLTE;
- D) - INCOMPATIBILITA', DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE O PER DIMISSIONI SIMILMENTE A QUANTO PREVISTO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI;
- E) - NON INTERFERENZA CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI O BUROCRATICI DELL'ENTE;
- F) TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTE, COMUNICAZIONI E PARERI, NELLE MATERIE DI COMPETENZA ASSEGNATE, SIA SU RICHIESTA SIA DI PROPRIA INIZIATIVA.

03. L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE, IL LORO REGOLAMENTO E LA NOMINA DEI MEMBRI SONO ATTRIBUITE ALLA GIUNTA COMUNALE.

04. NEL SILENZIO DEL REGOLAMENTO, SI APPLICANO LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE, PER QUANTO COMPATIBILI.

05. PER PROBLEMI RILEVANTI IN AMBITO INTERCOMUNALE, POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE IN FORMA MISTA CON ALTRI ENTI A

CONDIZIONE CHE LA COMPONENTE DEL COMUNE SIA NOMINATA SECONDO I PRINCIPI DELLO STATUTO E LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA INDICHI L'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

ART. 55 - IL DIFENSORE CIVICO: PRINCIPI ISTITUTIVI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" AI FINI DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHE' DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

02. E' ELETTO CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI AVENTI I REQUISITI DI LEGGE; RESTA IN CARICA CINQUE ANNI ED RIELEGGIBILE; REVOCABILE IN QUALUNQUE MOMENTO CON LA DELIBERAZIONE MOTIVATA CHE ELEGGE UN NUOVO DIFENSORE CIVICO.

03. NON PUO' ASSUMERE LA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO E, SE IN CARICA, CESSA DI DIRITTO CHI SIA DIPENDENTE, DIRIGENTE O AMMINISTRATORE DEL COMUNE O DI AZIENDE O ENTI DALLO STESSO DIPENDENTI, OVVERO SIA CESSATO DA TALE CONDIZIONE DA MENO DI TRE ANNI.

04. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA DI CONOSCERE DI OGNI DELIBERAZIONE O PROVVEDIMENTO COMUNALE CHE POSSA LEDERE INTERESSI LEGITTIMI TUTELABILI; EGLI PUO' INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI PAROLA NE' DI VOTO, A RICHIESTA DEL SINDACO.

05. L'UFFICIO NON RETRIBUITO, SPETTANDO AL DIFENSORE CIVICO SOLO IL RIMBORSO DELLE SPESE; IL DIFENSORE CIVICO FUNZIONARIO ONORARIO E RIVESTE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE, ANCHE AI FINI DELL'AZIONE PENALE OBBLIGATORIA.

06. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', I TEMPI PER LA RINNOVAZIONE, LA CONSERVAZIONE GLI ATTI.

07. IL COMUNE PUO', IN ALTERNATIVA AL DIFENSORE CIVICO COMUNALE, PROMUOVERE L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, MEDIANTE INTESA E CONVENZIONE CON GLI STESSI, A CONDIZIONE CHE LA CONVENZIONE NON SIA IN CONTRASTO CON I PRINCIPI ISTITUTIVI E FUNZIONALI QUI PREVISTI.

ART. 56 - IL DIFENSORE CIVICO: PRINCIPI FUNZIONALI.

01. AGISCE SU INIZIATIVA DI SINGOLI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI, TUTELANDO LA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E INTERCOMUNALI, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI EVENTUALMENTE RICONTRATE; NON PUO' INVECE AGIRE SU RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

02. PUO' AGIRE D'UFFICIO QUALORA RISCONTRI SITUAZIONI CHE ABBIANO OGGETTIVA ANALOGIA CON QUELLE PER LE QUALI STATO RICHIESTO L'INTERVENTO.

03. NON PUO' DARE ORDINI AD ALCUNO NE' EMETTERE PROVVEDIMENTI MA PUO' RICHIEDERE QUALUNQUE INFORMAZIONE A QUALUNQUE UFFICIO COMUNALE ED HA ACCESSO A QUALUNQUE DOCUMENTO IN POSSESSO DEL COMUNE COL VINCOLO DEL SEGRETO D'UFFICIO, OVE PREVISTO; L'ADDETTO AGLI UFFICI O SERVIZI CHE RITARDI O IMPEDISCA LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO A SANZIONI DISCIPLINARI.

04. PER PRATICHE O PROCEDURE COMPLESSE, PUO' CONVOCARE CONFERENZE DI SERVIZI TRA I VARI UFFICI COMUNALI E INTERCOMUNALI, AL FINE DELLA CONCLUSIONE DEL PROVVEDIMENTO; PUO' ALTRESI' CHIEDERE AL SEGRETARIO COMUNALE LA DESIGNAZIONE TRA I DIPENDENTI COMUNALI, DI UN TUTORE CHE CURI LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN TEMPI E MODI PREDETERMINATI.

05. E' TENUTO A TRASMETTERE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, TRAMITE IL SINDACO, RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA E PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DAVANTI ALLO STESSO, OVVERO DAVANTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA AGLI AFFARI GENERALI O ISTITUZIONALI, OVE NOMINATA.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE LE ULTERIORI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI INTERVENTO, NONCHE' LE MODALITA' DEL SUPPORTO CHE GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI DEBBONO FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO; QUESTI, PREVIA COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, PUO' COMUNQUE AVVALERSI DI TALI UFFICI E SERVIZI PER PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO.

07. IN CARENZA DEL REGOLAMENTO, O NEL SILENZIO DI QUESTO, IL DIFENSORE CIVICO ISTITUITO ED OPERA SULLA BASE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E, PER QUANTO APPLICABILI, DELLE NORME REGOLANTI L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

TITOLO 04 - L'ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01 - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 57 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI.

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, SULLA BASE DELL'ARTICOLO 36, COMMA 02.

ART. 58 - PERSONALE.

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI:

A) - LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) - LE PROCEDURE PER L'ACCESSO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO;

C) - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE MODALITA' DEL CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DEGLI STESSI;

D) - L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, ED AI RESPONSABILI DEI

SERVIZI, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) - LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

F) - LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, AD
ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA';

G) - LE SANZIONI DISCIPLINARI, LA SOSPENSIONE, DESTITUZIONE O
RIAMMISSIONE, CON I RELATIVI PROCEDIMENTI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL
PROPRIO PERSONALE.

ART. 59 - SEGRETARIO COMUNALE.

01. AL SEGRETARIO COMUNALE, IL CUI STATO E LA CUI POSIZIONE GIURIDICA
REGOLATA DALLA LEGGE, NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA FUNZIONALE
DAL SINDACO, COMPETE L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE IN BASE AGLI
INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IN ATTUAZIONE DELLE
DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO, SECONDO LE NORME DI LEGGE
E DELLO STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SPETTA L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE
CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'
DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AD ORGANI
ELETTIVI; IN CONSEGUENZA COMPETONO AL SEGRETARIO COMUNALE LE
SEGUENTI ATTRIBUZIONI GESTIONALI:

A) - SI OCCUPA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI
FISSATI DAGLI STESSI;

B) - PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE ED
ALL'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI
ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

C) EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI;

D) - SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI;

E) - RELAZIONA PERIODICAMENTE AL SINDACO SULL'ANDAMENTO
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELL'ENTE;

F) - PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE;

G) - ROGA I CONTRATTI, GLI ATTI E LE CONVENZIONI IN CUI L'ENTE E' PARTE.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI FUNZIONI DI
SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE:

A) - SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI,
AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI PREDETTI E NE DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E
COMPETENZA;

B) - ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA TRA LE AREE, I SETTORI E
LE RIPARTIZIONI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI E
DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE;

C) - CONTESTA ADDEBITI, ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA
CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E PROPONE AL
SINDACO L'ADOZIONE DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

- D) - AUTORIZZA LE MISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE DIPENDENTE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;
- E) - AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ENTRO I LIMITI FISSATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- F) - HA POTERE DI ATTESTAZIONE E DI CERTIFICAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETONO INOLTRE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI LEGALITA':

- A) - ASSISTE, SUL PIANO GIURIDICO E FUNZIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, PARTECIPA ALLE LORO SEDUTE E NE CURA LA REDAZIONE DEI VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE;
- B) - ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL'ENTE, PROVVEDE AGLI ATTI ESECUTIVI ED ALLE PROCEDURE ATTUATIVE.
- C) - RESPONSABILE, UNITAMENTE AL PREPOSTO DELL'UFFICIO O SERVIZIO, DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, SULLE CUI PROPOSTE ESPRIME UN PARERE, SOTTO IL MERO PROFILO DI LEGITTIMITA' E, IN ASSENZA DI RESPONSABILI DEI SERVIZI, O VACANZA DI ESSI, IN ORDINE ALLE SOLE RESPONSABILITA' TECNICA E CONTABILE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA;
- D) - RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO, LE DIMISSIONI, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE RICHIESTE DI DECADENZA DI AMMINISTRATORI, LE MOZIONI DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA COMUNALE;
- F) - CURA L'INVIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO;
- G) - ATTESTA L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO;
- H) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

ART. 60 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RISPONDONO DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI FISSATI

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. SPETTA INOLTRE AI RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI:

- A) - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO;
- B) - AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;
- C) - ORDINARE BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- D) - FORMULARE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLO E PROGRAMMI;
- E) - CURARE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI;
- F) - PROPORRE L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;
- G) - PROPORRE LO SGRAVIO ED I RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI;

H) - PARTECIPARE A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, ESTERNE ALLO STESSO;

I) - RILASCIARE DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO;

L) - ESPRIMERE PER ISCRITTO IL PARERE DI REGOLARITA' OBBLIGATORIO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE AL PROPRIO UFFICIO E SERVIZIO.

03. - RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IL DIPENDENTE CHE RIVESTE LA QUALIFICA PIU' ELEVATA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO A CUI PREPOSTO; TALE RUOLO PUO' ESSERE INDIVIDUATO CON DELIBERA DI RICOGNIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 61 - INCARICHI DI DIRIGENZA CON COLLABORAZIONE ESTERNA.

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' CONFERIRE O REVOCARE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE, L'INCARICO A PERSONALE ESTERNO PER LA COPERTURA DI POSTI DI DIRIGENTE, DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE, MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E MOTIVATAMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, SULLA BASE DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO, DETERMINANDO ALTRESI' IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA DURATA DELL'INCARICO.

02. PER OBBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, POSSONO ESSERE AFFIDATI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 58.

03. LA REVOCA ED IL RINNOVO DEGLI INCARICHI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DEBONO ESSERE MOTIVATI SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBBIETTIVI PREDETERMINATI.

ART. 62 - DIPENDENTI CON FUNZIONI PROFESSIONALI.

01. IL PERSONALE IN CONDIZIONE PROFESSIONALE OVVERO QUELLO PER LE CUI FUNZIONI SIANO RICONDUCIBILI A PROFESSIONI INTELLETTUALI PER L'ESERCIZIO DELLE QUALI NECESSARIA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI OD ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2229 DEL CODICE CIVILE, POSSONO ISCRIVERSI, SE RICORRONO LE CONDIZIONI ED I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE.

02. TALE PERSONALE PUO' ESERCITARE ATTIVITA' DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE, COERENTE CON LE PROPRIE ATTITUDINI, TESA ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE, ALL'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE ED ALL'AGGIORNAMENTO CULTURALE E SCIENTIFICO.

03. L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' PUO' ESSERE SVOLTO, FUORI DEGLI ORARI DI SERVIZIO E SENZA INTERFERENZA CON GLI STESSI, CON MEZZI E MATERIALI PROPRI, CON LE LIMITAZIONI ED ALLE CONDIZIONI SEGUENTI:

A) - A FAVORE DEL COMUNE DI APPARTENENZA, PURCHE' NON RIENTRANTI TRA I COMPITI D'ISTITUTO GIA' ATTRIBUITI O ATTRIBUIBILI, MEDIANTE CONVENZIONE O CONTRATTO PARITARIO SPECIFICO PER OGNI SINGOLA PRESTAZIONE, DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE PREVEDA COMPENSI

PARI AL MINIMO TARIFFARIO RIDOTTO NELLA P MISURA MASSIMA PREVISTA DALLE NORME VIGENTI; AL DIPENDENTE NON PUO' ESSERE AFFIDATO, E LO STESSO NON PUO' SVOLGERE, PIU' DI UN INCARICO PER VOLTA;

B) - A FAVORE DI ALTRI ENTI O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI CONSORZI O DI ASSOCIAZIONI DEI QUALI IL COMUNE FACCIA PARTE, ALLE STESSE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, PREVIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO;

C) - A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI, A CONDIZIONE CHE L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE NON SIA PREORDINATO O SUBORDINATO, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, A LICENZE, PROVVEDIMENTI, NULLA- OSTA, PARERI OD ALTRI INTERVENTI DA PARTE DI ORGANI DELL'ENTE DI APPARTENENZA O DI ENTI OD AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO DA RILASCIARE SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE OVVERO, IN ASSENZA O NEL SILENZIO DI QUESTO, VOLTA PER VOLTA.

D) - IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE SVOLTE ATTIVITA' PER LE QUALI IL COMUNE DI APPARTENENZA POSSA ESSERE CONTROINTERESSATO;

E) - IN NESSUN CASO PUO' ESSERE ESERCITATA ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI DI QUALUNQUE GENERE.

04. IL SINDACO, ACCERTATA LA VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI O DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, FATTI SALVI PIU' GRAVI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, DEVE REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE ED INTERDIRE L'ESERCIZIO AL DIPENDENTE PER UN PERIODO NON

INFERIORE AI SEI MESI E NON SUPERIORE A DUE ANNI .

05. NON NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI DI SOLA CONSULENZA PRESTATI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OVVERO PER ATTIVITA' PUBBLICISTICHE O DI DIFFUSIONE EDUCATIVA, PURCHE' NON INTERFERISCANO CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NON SIANO PREVALENTI RISPETTO ALLO STESSO.

CAPO 02 - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 63 - DEMANIO E PATRIMONIO.

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO; DETTI INVENTARI, DI REGOLA, DEBBO ESSERE AGGIORNATI ANNUALMENTE E REVISIONATI ALMENO OGNI 10 ANNI; IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI AGGIORNAMENTO, DI CUSTODIA E DI PUBBLICITA' DEGLI INVENTARI E DEGLI ATTI CONNESSI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI NON POSSONO ESSERE ACQUIRENTI, NEMMENO ALL'ASTA PUBBLICA E NEMMENO PER INTERPOSTA PERSONA, DEI BENI DEL COMUNE O COMUNQUE AFFIDATI ALLA CURA DEL COMUNE; LO STESSO DIVIETO OPERA PER I DIPENDENTI ED I FUNZIONARI, RISPETTO AI BENI CHE SONO VENDUTI PER LORO MINISTERO; TALI ACQUISTI SONO NULLI DI DIRITTO. P

ART. 64 - BENI PATRIMONIALI.

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 06, COMMA 04, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO.

02. NESSUN BENE PATRIMONIALE PUO' ESSERE ALIENATO SE LA DELIBERA CON LA QUALE SI DISPONE L'ALIENAZIONE NON PREVEDA LE FINALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

ART. 65 - ATTIVITA' CONTRATTUALE.

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LE PROCEDURE PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, FERMO RESTANDO CHE OGNI STIPULAZIONE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE CHE INDICHI LE FINALITA', L'OGGETTO, LA FORMA E LE CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO, NONCHE' LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

03. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO; NESSUNA OBBLIGAZIONE PUO' SORGERE PER L'AMMINISTRAZIONE FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

ART. 66 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO, IL CONTO CONSUNTIVO.

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO; CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRALITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI E INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O, DOVE QUESTI NON ESISTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE, PENA LA NULLITA' DELL'ATTO.

05. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36.

06. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE. P

07. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE; IL CONTO

CONSUNTIVO ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

08. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

09. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

10. IL CONTO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

11. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTITUENTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.

ART. 67 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, VERIFICANO TRIMESTRALMENTE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE; IN CONSEGUENZA ESSI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA P QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

02. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 68 - CONTROLLO DI GESTIONE.

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 67, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI STATISTICHE ED EXTRACONTABILI, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, SEMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AG GIORNATA DEL BILANCIO, CON INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA", DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E P DI CASSA.

TITOLO 05 - L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO 01 - I REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 69 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

01. I REGOLAMENTI COMUNALI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) - NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E CON LO STATUTO;
- B) - LA LORO EFFICACIA LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;
- C) - NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) - NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
- E) - NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' CON NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI O PERCHE' UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO DISPONE PER L' INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 70 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.

01. L' INIZIATIVA PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTICOLO 45. P
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO; UNA PRIMA, IN VIA ORDINARIA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATA; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.
04. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE ESAURITE LE FORMALITA' DELLE PUBBLICAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE; LO STESSO REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE, PURCHE' CON APPOSITE NORME TRANSITORIE, CHE L' EFFICACIA DI ALCUNE NORME SIA IN TUTTO OD IN PARTE DIFFERITA IN TEMPI SUCCESSIVI.
05. I REGOLAMENTI PER L' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, DEVONO ESSERE ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO; FINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEI PREDETTI REGOLAMENTI CONTINUANO AD APPLICARSI I REGOLAMENTI VIGENTI IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STATUTO.
06. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA, RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 71 - ALBO PRETORIO. P

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.
03. ALL' ALBO PRETORIO, O NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLO STESSO, DEVONO ESSERE ESPOSTI IN PERMANENZA COPIA DELLO STATUTO IN VIGORE

E L' ELENCO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI IN CARICA.

CAPO 02 - EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 72 - EFFICACIA DELLO STATUTO.

01. LO STATUTO ADOTTATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; QUALORA NON VENGA RAGGIUNTA TALE MAGGIORANZA, LA VOTAZIONE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE, DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI, E LO STATUTO APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. LO STATUTO PUBBLICATO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO E TRASMESSO AL MINISTERO DELL' INTERNO.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE TRASMESSO IN COPIA A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI.

04. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE LOMBARDIA.

ART. 73 - REVISIONE DELLO STATUTO.

01. LE REVISIONI DELLO STATUTO DEVONO AVVENIRE CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA PRIMA ADOZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.